

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 10 luglio 2007, prot. n. 11198

Surroga di un consigliere dimissionario. Procedura da seguire in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato non eletto.

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla procedura da adottare nel caso di dimissioni di un consigliere comunale, atteso che il primo consigliere non eletto ha già espresso, per le vie brevi, la sua volontà di non volere assumere la carica di consigliere in surroga.

L'articolo 38, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo avere stabilito che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, dispone, al comma 8, che: "Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari [...]". Al comma 4 del medesimo articolo si legge, altresì, che: "I consiglieri entrano in carica [...], in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione".

Un'applicazione pedissequa e alquanto rigorosa della legge porterebbe ad individuare, in relazione alla fattispecie in esame, più fasi: alle dimissioni rassegnate dal consigliere dovrebbe seguire la deliberazione del consiglio, da tenersi entro dieci giorni, di nomina del primo candidato risultato non eletto. A seguito dell'entrata in carica, quest'ultimo dovrebbe presentare, a sua volta, le proprie dimissioni personalmente, facendole assumere al protocollo dell'ente. A ciò seguirebbe un'ulteriore deliberazione del consiglio di surroga con il secondo candidato non eletto.

Se questa è la procedura che potrebbe scaturire da una applicazione letterale dell'articolo 38 D.Lgs 267/2000, si ritiene che, nel caso di specie, a medesime conclusioni può addivenirsi seguendo un iter più semplice e snello, ma al contempo, che sia, pur sempre, rispettoso delle norme di legge. Si ritiene, infatti, che, nel rispetto delle regole generali che presidono il procedimento di surrogazione, l'Ente debba conformarsi, altresì, ai principi di economicità ed efficacia che devono contraddistinguere l'operato della pubblica amministrazione.

Avendo il primo consigliere non eletto già espresso, per le vie brevi, la sua volontà di non volere assumere la carica di consigliere in surroga, il Comune potrebbe richiederli la formalizzazione di un tanto. In particolare, potrebbe inviare allo stesso una raccomandata A.R. con la quale lo informa delle avvenute dimissioni dalla carica presentate da un determinato consigliere e della data in cui il consiglio ha fissato la riunione finalizzata a procedere alla surroga dello stesso.

In esito a tale lettera il primo consigliere non eletto potrebbe formalizzare, con lettera raccomandata A.R., indirizzata al consiglio comunale, la sua volontà di non voler assumere la carica di consigliere. Tutto ciò consentirebbe al consiglio comunale, nel corso della delibera finalizzata alla surroga del consigliere dimissionario, di dare comunicazione della volontà manifestata dal primo consigliere non eletto nella lettera e di procedere, conseguentemente, e nel corso della medesima deliberazione, alla surrogazione con il secondo candidato risultato non eletto.